



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante *“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 10 del predetto decreto legislativo, concernente la costituzione di una Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie di cui all’articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la Commissione, ai sensi della norma sopra citata, deve essere composta da non più di quindici membri in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Istituto Superiore di Sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell’Istituto per gli Affari Sociali (IAS), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonché delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO l’articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la soppressione dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e l’attribuzione, con effetto dalla medesima data, delle relative funzioni all’INAIL;

VISTO il decreto interministeriale in data 27 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2012, n. 286, recante il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso IPSEMA all’INAIL, in attuazione dell’articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

VISTO il decreto interministeriale in data 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2013, n. 36, recante il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso ISPESL all’INAIL, in attuazione dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO, altresì, il comma 15 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha disposto, a far data dal 31 maggio 2010, la soppressione dell'Istituto affari sociali (IAS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007 e il trasferimento delle relative funzioni e attività all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

VISTO il decreto interministeriale del 18 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 7 settembre 2012, n. 209, recante l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ex Istituto per gli affari sociali (IAS) da riallocare presso l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), emanato ai sensi del sopra richiamato articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il quale dispone che *con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP;*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 53;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2018, come modificato dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 ottobre 2020 e del 9 maggio 2022, con cui è stata ricostituita la Commissione scientifica per l'elaborazione e la



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

revisione periodica dell'elenco e delle tabelle delle malattie professionali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

CONSIDERATO che il predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 maggio 2022, ha modificato la compagine della Commissione scientifica in argomento, e ha previsto la presenza, in qualità di rappresentante ministeriale, del Direttore della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, o un funzionario dallo stesso delegato, anziché del Direttore della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative e del Direttore della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;

VISTE le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati;

CONSIDERATO che il Ministero della salute, legittimato ad indicare un rappresentante in seno alla Commissione scientifica di cui trattasi, non ha fatto pervenire la designazione di competenza richiesta con note prot. n. 9583 del 20 ottobre e prot. n. 11205 del 30 novembre 2022, prot. n. 1144 del 24 gennaio, prot. n. 5036 del 9 maggio, prot. n. 6298 del 13 giugno, prot. n. 7181 del 7 luglio e da ultimo prot. n. 7958 del 27 luglio 2023;

RAVVISATA la necessità di provvedere, comunque, per decorso quadriennio di durata in carica, alla ricostituzione della Commissione scientifica di cui trattasi, con riserva di integrare la composizione della medesima Commissione con successivo provvedimento, non appena pervenuta la designazione di competenza da parte del Ministero della salute

DECRETA

Articolo 1

(Composizione della Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco e delle tabelle delle malattie professionali)

1. La Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali di cui all'articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in attesa della designazione del rappresentante del Ministero della salute, per la quale interverrà altro provvedimento ad integrazione del presente, è composta dai seguenti membri:

- il Direttore della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro o un funzionario dallo stesso delegato

} in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- dott.ssa Nicoletta CARBONI
 - dott. Andrea CAVALLI
 - dott. Patrizio ROSSI
 - dott. Bruno SAMÀ
 - dott.ssa Benedetta PERSECHINO
 - dott. Pasquale Antonio DI PALMA
 - dott. Aldo ROSANO
 - dott.ssa Maria ALESSANDRELLI
 - dott.ssa Stefania LA GRUTTA
 - dott. Luigi VIMERCATI
- in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
- in rappresentanza dell'INPS
- in rappresentanza dell'INAIL
- in rappresentanza dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)
- in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità
- in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
- in rappresentanza delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

2. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente, il quale viene eletto tra i suoi componenti nella prima seduta. In caso di assenza o impossibilità del



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro della Commissione delegato dal Presidente stesso.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno e la documentazione ritenuta necessaria, deve essere spedito, con raccomandata o altro mezzo equipollente, ai componenti della Commissione almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta. In via eccezionale, in caso di urgenza, il termine per la spedizione dell'avviso è di tre giorni.

5. I verbali di riunione della Commissione sono firmati dal Presidente e dal segretario, il quale deve essere scelto tra il personale dell'Istituto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto.

Articolo 2 *(Funzionamento)*

1. Per l'espletamento delle sue attività la Commissione può avvalersi della collaborazione di Istituti ed Enti di ricerca ed ha accesso al registro nazionale di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2000.

2. La Commissione opera avvalendosi della struttura e del personale dell'INAIL, cui fanno carico le spese di funzionamento della medesima Commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 11 agosto 2023

Marina Elvira Calderone
(Firmato)